

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5808 del 30/10/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Frantoio Fondovalle S.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione di calcestruzzo, sito in Comune di Monzuno (BO), S.P. 325 n. 70/A, loc. Rioveggio.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5984 del 26/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trenta OTTOBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Frantoio Fondovalle S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di produzione di calcestruzzo, sito in Comune di Monzuno (BO), S.P. 325 n. 70/A, loc. Rioveggio.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla società Frantoio Fondovalle S.r.l. (C.F. e P.I. 00279260368) per l'impianto destinato ad attività di produzione di calcestruzzo, sito in Comune di Monzuno (BO), S.P. 325 n. 70/A, loc. Rioveggio, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. 276 del 16/05/2017 e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con determinazione n. 276 del 16/05/2017, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ costituito dall'unione di acque reflue domestiche e di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Monzuno}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁵** {Soggetto competente Comune di Monzuno}.
2. Adotta la **revoca della precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2226 del 05/05/2017, con scadenza di validità in data 16/05/2032, e

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
6. Obbliga la società **Frantoio Fondovalle S.r.l.** presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
7. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Frantoio Fondovalle S.r.l. (C.F. e P.I. 00279260368) con sede legale in Comune di Montese (MO), via Provinciale n. 700, per l'impianto sito in Comune di Monzuno (BO), S.P. 325 n. 70/A, loc. Rioveggio, ha presentato, nella persona di Francesco Faraone, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 24/05/2017 (Prot. n. 8665) domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali, in seguito alla richiesta di inserire a valle del

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

pozzetto di campionamento dello scarico di acque reflue di dilavamento uno scarico parziale di acque reflue domestiche.

- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con propria nota Prot. n. 8709 del 24/05/2017 (pratica SUAP n. 2017/8665) pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 24/05/2017 al PGB0/2017/11533 e confluito nella **Pratica SINADOC 16072/2017**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 06/09/2017, PGB0/2017/20734, ha trasmesso nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Monzuno, con propria nota Prot. n. 12065 del 16/10/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 18/10/2017 al PGB0/2017/24126, ha trasmesso nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Dato atto che la società Frantoio Fondovalle S.r.l. ha presentato all'ARPAE - SAC di Bologna - Unità Demanio Idrico in data 26/08/2016 (PGB0/2016/15982) domanda di concessione di scarico in alveo (fiume Setta), pratica, alla data odierna, in istruttoria.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: ai sensi dell'art. 9 del tariffario ARPAE non sono dovuti oneri istruttori in quanto non oggetto della modifica sostanziale.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: ai sensi dell'art. 9 del tariffario ARPAE non sono dovuti oneri istruttori in quanto non oggetto della modifica sostanziale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Bologna, data di redazione 26/10/2017

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Frantoio Fondovalle S.r.l.
Comune di Monzuno (BO), S.P. 325 n. 70/A, loc. Rioveggio

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fiume Setta) classificato dal Comune di Monzuno (BO) (visto il parere favorevole di ARPAE - ST di Bologna - Distretto di Montagna PGB0/2017/20734 del 06/09/2017) come "scarico di acque reflue derivate dall'unione di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento" provenienti dall'attività di produzione di calcestruzzo.

Le acque reflue domestiche, derivate dai servizi igienici presenti nel capannone uffici e servizi, sono preventivamente trattati nella fossa Imhoff esistente e successivamente sono trattate nell'impianto di depurazione biologico da 5 A.E. (suddiviso internamente in una fossa Imhoff, in un filtro percolatore aerobico e in un sedimentatore secondario). A valle dell'impianto di depurazione biologico è installato un pozzetto di prelievo campioni parziale e successivamente tali acque reflue sono scaricate, assieme alle acque reflue di dilavamento, mediante pozzetto di raccordo e condotta di scarico unica, nel fiume Setta.

Le acque reflue di dilavamento sono costituite dall'unione delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia e di seconda pioggia che cadono sulle aree di pertinenza dell'impianto di produzione del calcestruzzo (di circa 6.000 m²). Tali acque reflue, mediante idonea pendenza verso la griglia di raccolta acque meteoriche, sono raccolte in sistema fognario dotato di pozzetto scolmatore per le seconde piogge, di impianto di trattamento di prima pioggia (dato da una vasca di prima pioggia di 35 m³, di forma tronco piramidale scavata sul terreno che è impermeabilizzato sul fondo con telo in PVC protetto superficialmente con uno strato di argilla, per garantirne ulteriormente l'impermeabilizzazione e da uno strato di calcestruzzo che consentirà un'agevole rimozione dei sedimenti da parte di mezzi meccanici), dimensionato per garantire l'accumulo e il trattamento dei primi 5 mm di pioggia di ogni evento meteorico che si verifichi o si sussegua a distanza di almeno 48-72 ore da un precedente e analogo evento, lasciando transitare direttamente verso il recapito finale le acque di seconda pioggia. In uscita dall'impianto di trattamento di prima pioggia è presente un pozzetto di prelievo campioni parziale delle acque di

prima pioggia trattate e di un pozzetto di raccordo e ispezione acque reflue di dilavamento (in cui confluiscono le acque di prima pioggia trattate e le acque di seconda pioggia), prima di essere scaricate, assieme alle acque reflue domestiche mediante pozzetto di raccordo e ispezione e condotta di scarico unica, nel fiume Setta.

Nell'impianto è presente un sistema di lavaggio delle betoniere (betonwash BR 10 MOBILE) a ciclo chiuso, con recupero totale delle acque di lavaggio all'interno del ciclo produttivo del conglomerato cementizio.

Prescrizioni

Vista la nota del 16/10/2017 Prot. n. 12065 del Comune di Monzuno (visto il nulla osta di ARPAE-ST - Distretto di Montagna PGBO/2017/20734 del 06/09/2017) di parere favorevole all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali (pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 18/10/2017 al PGBO/2017/24126), si applicano le seguenti prescrizioni:

1. Ai fini ambientali, **entro il 30/04/2018**, dovranno essere posizionati i seguenti 2 nuovi pozzetti di campionamento, conformi allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta:
 - a) nello scarico parziale delle acque reflue di dilavamento, prima del pozzetto di raccordo e ispezione in cui confluiscono le acque reflue domestiche e le acque reflue di dilavamento (date dall'unione delle acque di prima pioggia trattate e delle acque di seconda pioggia) e dopo il pozzetto di raccordo e ispezione delle acque reflue di dilavamento (in cui confluiscono le acque di prima pioggia trattate e le acque di seconda pioggia);
 - b) nello scarico finale prima delle immissione nel corpo superficiale (fiume Setta) e dopo il pozzetto di raccordo in cui confluiscono le acque reflue domestiche e le acque reflue di dilavamento.
2. Se, per eventuale esigenza tecnica e costruttiva, non fosse possibile realizzare i pozzetti di campionamento come da prescrizione di cui alla precedente punto 1, siano concordate e condivise con il Distretto Territoriale competente di ARPAE - ST di Bologna diverse soluzioni tecniche tali da garantire il prelevamento dei campioni di acque di scarico.
3. Ai fini della validità dell'AUA, **entro il 31/05/2018**, il Titolare dello scarico deve trasmettere ad ARPAE-SAC di Bologna:
 - a) la documentazione attestante la corretta esecuzione degli interventi di posizionamento del nuovo pozzetto di campionamento dello scarico finale di cui al precedente punto 1.
 - b) una planimetria digitale aggiornata nella quale dovranno essere chiaramente individuate tutte le reti fognarie presenti, i sistemi di trattamento delle acque reflue presenti (fossa Imhoff, impianto di depurazione biologico, impianto di trattamento di prima pioggia), by-pass per le seconde piogge e tutti i pozzetti di ispezione, di raccordo e di campionamento (dello scarico finale e degli scarichi parziali), individuando in modo univoco i pozzetti di campionamento parziali e finale presenti.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

4. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalle D.G.R. 1053/2003 e 1860/2006.
5. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
6. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
7. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
8. Considerato che lo scarico è costituito dall'unione di diverse tipologie di acque reflue sottoposte a dedicati sistemi di trattamento e considerato che deve essere garantito il campionamento separato dei diversi scarichi, gli scarichi parziale e finale sono soggetti al rispetto dei seguenti limiti di accettabilità:
 - a) nel pozzetto di campionamento parziale (a valle dell'impianto di prima pioggia) dello scarico parziale delle acque di prima pioggia trattate devono essere rispettati i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. con particolare riferimento al parametro Solidi Sospesi Totali;
 - b) nel nuovo pozzetto di campionamento parziale (a valle del pozzetto di raccordo in cui confluiscono le acque di prima pioggia trattate e di seconda pioggia) dello scarico parziale delle acque reflue di dilavamento devono essere rispettati i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. con particolare riferimento al parametro Solidi Sospesi Totali;
 - c) nel nuovo pozzetto di campionamento finale (a valle del pozzetto di raccordo in cui confluiscono le acque reflue domestiche e le acque reflue di dilavamento) dello scarico finale devono essere rispettati i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. con particolare riferimento al parametro Solidi Sospesi Totali, esclusivamente in concomitanza di eventi meteorici in atto.
9. Lo scarico parziale di acque reflue domestiche, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e s.m.i. e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue.
10. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - b) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;

- c) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - d) i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (fossa Imhoff e impianto di depurazione biologico) e delle acque reflue di dilavamento (impianto di trattamento di prima pioggia) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica e controllo (con frequenza almeno annuale) ed eventuale pulizia e manutenzione (quando necessaria) da parte di ditta specializzata affinché non sia compromessa la capacità depurativa dell'impianto;
 - e) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
 - f) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - g) lo scarico in acque superficiali non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.
11. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
12. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità Competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
13. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
14. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate nella concessione dall'Ente gestore del corpo idrico superficiale ricettore (ARPAE-SAC di Bologna - Unità Demanio Idrico).
15. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Pratica Sinadoc 16072/2017

Documento redatto in data 26/10/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Frantoio Fondovalle S.r.l.
Comune di Monzuno (BO), S.P. 325 n. 70/A, loc. Rioveggio

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione delle Emissioni

Emissione E1

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è autorizzata in regime ordinario l'emissione denominata E1, derivata dai 4 silos di stoccaggio cemento dell'attività di produzione di calcestruzzo, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

Emissione E2

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è autorizzata in regime ordinario l'emissione denominata E2, derivata dalla bilancia di pesatura del cemento dell'attività di produzione di calcestruzzo, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

Prescrizioni

1. Il gestore dello stabilimento è vincolato ai limiti ed alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

a) EMISSIONE E1 – SILOS DI STOCCAGGIO CEMENTO

Portata massima	6.000	Nm ³ /h
Altezza minima	2,5	m
Durata massima	discontinua	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³

Impianto di Abbattimento: Filtro a maniche

Autocontrolli: La società è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto di emissione fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite prescritti. Entro sei mesi dalla messa in esercizio del presente punto di emissione il gestore di impianto dovrà comunque verificare analiticamente una tantum il rispetto dei limiti massimi prescritti.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

b) EMISSIONE E2 – BILANCIA PESATURA CEMENTO

Portata massima	1.500	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata massima	discontinua	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³

Impianto di Abbattimento: Filtro a maniche

Autocontrolli: La società è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto di emissione fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite prescritti. Entro sei mesi dalla messa in esercizio del presente punto di emissione il gestore di impianto dovrà comunque verificare analiticamente una tantum il rispetto dei limiti massimi prescritti.

2. L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.
3. Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:
 - Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001 o UNI EN 13284-1:2003;
 - Metodo per la determinazione della portata: UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013;
 - Metodo per la determinazione del materiale particellare contenuto: UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

4. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al precedente punto 3, è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità di Controllo (ARPAE - ST di Bologna) la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
5. Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
 6. I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.
 7. I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
 8. Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.
 9. Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione \pm incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

10. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Bologna) e l'Autorità di Controllo devono essere informati entro le 8 ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
11. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata all'Autorità Competente con un anticipo di almeno 15 giorni.
12. L'Autorità di Controllo, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
13. L'Autorità di Controllo effettua altresì i controlli richiesti dall'Autorità Competente secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.
14. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte del gestore dello stabilimento, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
15. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata all'Autorità Competente e l'Autorità di Controllo.

Pratica Sinadoc 16072/2017

Documento redatto in data 26/10/2017

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Frantoio Fondovalle S.r.l.
Comune di Monzuno (BO), S.P. 325 n. 70/A, loc. Rioveggio

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Frantoio Fondovalle S.r.l. ai sensi dell'art. 8 comma 2) della L. 447/1995 e s.m.i. che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Monzuno.

Visto che il Comune di Monzuno non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano un sostanziale rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora, per il periodo diurno, e tutti i livelli sonori attesi risultano inferiori ai limiti di classe acustica; anche per il criterio differenziale si ha il rispetto dei limiti diurni.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto dello Studio Previsionale di Impatto Acustico sottoscritto in data 26/08/2016 dal P.I. Andrea Benaglio, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Frantoio Fondovalle S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 16072/2017

Documento redatto in data 26/10/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.